

Sentenza 354/2026

Repertorio 377/2026

L.C. Gallo Fabio 40/2026

L.C. Iannone Alessandra 41/2026



R.G. 420-1/2026

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA**

Sezione XIV

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. G. Jachia **Presidente**

dott. F. Miccio **Giudice rel.**

dott. C. Tedeschi **Giudice**

nel procedimento n. 420-1/2026 P.U. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso dai

sig.ri [redacted], nato a Roma il 25.8.1971 C.F. [redacted] e [redacted], nata a Roma il 25.2.1979, C.F. [redacted], entrambi residenti in Roma, [redacted], rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Fiorito, con l'assistenza dell'OCC Presidium Debitores, in persona del Gestore nominato Avv. Francesca Galli

- Ricorrenti -

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata familiare promosso dai Sig.ri [redacted] e [redacted], con l'assistenza del difensore avv. Fiorito e del Gestore della Crisi, Avv. Francesca Galli;

vista la nota di deposito del 18.3.2026 con la quale i ricorrenti hanno integrato il ricorso dichiarando che i beni mobili registrati saranno messi a disposizione della procedura liquidatoria;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCII;

rilevato che i ricorrenti rivestono la qualità di consumatori sicché ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI gli stessi sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

rilevato che ai sensi dell'art. 66 CCII "*i membri della stessa famiglia possono presentare un'unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all'articolo 65, comma 1, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune*",



rilevato che i ricorrenti hanno contratto matrimonio in data 5.9.2009 come da certificato di matrimonio allegato al ricorso (cfr. doc. 4);

rilevato che ai sensi della nuova formulazione dell'art. 269 CCII, secondo comma, così come modificato dal Decreto correttivo n. 136/2024, si dispone che la relazione dell'OCC deve altresì indicare *“le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni”* e deve altresì contenere *“l'attestazione di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo”*, secondo cui *“quando la domanda di apertura della liquidazione controllata è proposta dal debitore persona fisica, si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC attesta, nella relazione di cui all'articolo 269, comma 2, che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante l'esercizio di azioni giudiziarie”*;

ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCII, visto lo squilibrio tra le condizioni reddituali degli stessi e la complessiva esposizione debitoria;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione del Gestore della crisi nominato dall'OCC nella persona dell'Avv. Francesca Galli, la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori (vds. relazione del Gestore della Crisi, All. A ricorso);

rilevato che le cause dell'indebitamento sono state così individuate dal Gestore della Crisi: *“la crisi del ricorrente nell'anno 2010 allorquando il sig. Gallo perde il lavoro alle dipendenze del Centro Geriatrico Romano spa e, proprio in tale lasso temporale vengono contratti i primi finanziamenti dettati da esigenze familiari che, nel frattempo, aveva visto la nascita della figlia ██████████. Successivamente, nel 2018 viene a mancare il padre del sig. Gallo il quale si trova costretto a ricorrere nuovamente al credito al fine di aiutare la madre che, ancora oggi, percepisce una pensione assolutamente insufficiente a garantire la sopravvivenza quotidiana. Gli eventi appena citati hanno inciso in maniera significativa sull'equilibrio reddituale del nucleo familiare degli odierni ricorrenti ... a tutto ciò si aggiunga che i sig.ri Gallo e Iannone hanno dovuto affrontare lavori di ristrutturazione, resisi necessari da circostanze non dipendenti dalla loro volontà e non ulteriormente procrastinabili. Tali lavori si rivelavano nel corso dell'esecuzione ben più onerosi del previsto e i ricorrenti, non disponendo di liquidità sufficiente né di risparmi adeguati erano costretti a ricorrere nuovamente al credito per far fronte alle spese, confidando nella sostenibilità delle rate alla luce del reddito allora percepito Il sovraindebitamento dei sig.ri Gallo e Iannone si configura in definitiva come il frutto di un progressivo peggioramento della propria situazione economica, conseguente a una molteplicità di fattori esterni e sopravvenuti. La concatenazione di eventi ha determinato il progressivo deterioramento della capacità di adempimento, che sulla base della documentazione esaminata, non appare riconducibile a negligenza o imprudenza del debitore.”*

rilevato che non risultano, allo stato, evidenze di atti commessi in frode ai creditori;



rilevato che i ricorrenti non hanno fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento;

rilevato che l'esposizione debitoria dei sig.ri Gallo e Iannone ammonta a complessivi € 189.650,25, di cui, in privilegio, € 15.856,90 nei confronti di Agenzia delle Entrate- riscossione Regione Lazio art. 2752 c.c.; in chirografo, € 2.600,00 nei confronti di Banca Intesa Sanpaolo, € 67.939,03 verso IFIS già Findomestic Banca s.p.a., € 27.361,54 verso IFIS già AGOS spa, € 5.217,44 verso AK Nordic già Compass; € 39.975,34 verso Revalea già Deutsche Bank; € 24.500,00 verso Dynamic Retail; € 3.200,00 verso Europa Factor; € 6.006,84 verso Best Capital Italy s.r.l.; € 3.000,00 verso Compass (vds. tabella 2 relazione del Gestore, pag. 13 e 14);

rilevato che i ricorrenti non risultano proprietari di beni immobili e che la sig.ra Iannone risulta proprietaria di una vettura peugeot 208 targata [REDACTED] e di un motoveicolo marca Sanyang targato [REDACTED], il cui valore, a giudizio dell'OCC, è di circa € 2.500,00;

rilevato che i ricorrenti sono intestatari di due conti correnti presso Poste Italiane, l'uno con saldo di € 14,49, l'altro con saldo disponibile di € 1.833,27 (cfr. doc. 15 e 16);

rilevato che il sig. Gallo risulta essere dipendente a tempo indeterminato come addetto alle pulizie presso la Società Airport Cleaning srl con un reddito netto di circa € 1.600,00 e che la sig.ra Iannone risulta essere dipendente part-time a tempo indeterminato presso la società Ostiamed srl con un reddito netto di circa € 1.000.

Il reddito risultante dalle dichiarazioni dei redditi degli anni 2022, 2023 e 2024 è il seguente per la sig.ra Iannone:

- € 11.974,62 per l'anno 2022
- € 12.411,68 per l'anno 2023
- € 13.586,06 per l'anno 2024;

e il seguente per il sig. Gallo:

- € 17.652,74 per l'anno 2022
- € 17.912,40 per l'anno 2023
- per l'anno 2024 non risulta depositata documentazione;

rilevato che i ricorrenti hanno quantificato le spese di vita mensilmente necessarie in € 1.800,00 di cui € 800 per vitto; € 200 per contributo affitto; € 80 per contributo condominio; € 150 per spese mediche; € 160 per spese di trasporto, € 110 per bollo auto e assicurazione, € 150 per contributo utenze, € 150 per abbigliamento e varie;

rilevato che, come emerge dal ricorso e dalla relazione, a seguito dell'aggravarsi della situazione di indebitamento i coniugi si sono trasferiti nell'appartamento locato dai genitori della sig.ra Iannone e attualmente condividono con gli stessi tale appartamento,

rilevato che nel ricorso si precisa che il padre della sig.ra Iannone, il sig. [REDACTED] percepisce una pensione di circa € 900,00 mentre la madre, la sig.ra [REDACTED] non percepisce alcun reddito;

rilevato che il gestore nella propria relazione ha dichiarato che *“il sig. [REDACTED] padre della ricorrente, ha assunto l'impegno di partecipare a*



tutte le spese di vitto, delle utenze domestiche e di tutti i costi afferenti all'immobile locato dall'Ater al fine di aiutare gli odierni istanti. Grazie all'ospitalità ed al generoso impegno assunto dai genitori della sig.ra Iannone, sussiste la possibilità di acquisire un attivo effettivo da destinare al soddisfacimento del ceto creditorio attraverso la procedura di liquidazione controllata."

rilevato che il gestore, nella propria relazione, non ha precisamente quantificato l'attivo da destinare ai creditori, ma ha attestato ai sensi di legge che *"sussiste la possibilità di acquisire attivo da distribuire ai creditori in caso di apertura della procedura di liquidazione controllata. La valutazione si fonda sui seguenti elementi:*

- stabilità della fonte reddituale: i contratti di lavoro a tempo indeterminato garantiscono la continuità e prevedibilità dei flussi reddituali necessari per assicurare il versamento delle somme destinate alla procedura nell'arco temporale previsto.

- contenimento del fabbisogno familiare: la particolare situazione abitativa dei ricorrenti che dimorano presso l'abitazione dei genitori della sig.ra Iannone, unitamente all'impegno assunto dalla famiglia di partecipare alle spese domestiche e di vitto, consente una significativa riduzione del fabbisogno necessario al mantenimento dignitoso dei sig.ri Gallo e Iannone, aprendo così la possibilità per gli istanti di poter destinare una quota parte del reddito da lavoro per il soddisfacimento dei creditori."

rilevato che il gestore nella relazione ritiene di formulare *"una valutazione positiva sulla completezza e sulla attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, come richiesto dall'art. 269, comma 2, CCII."* (vds. pag. 24 relazione citata);

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio dei debitori;

rilevato che i debitori ha messo a disposizione dei propri creditori l'intero patrimonio;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCII quale liquidatore debba essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

P.Q.M.

Visti gli art. 270 CCII e 66 CCII,

- 1) **Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata familiare dei sig.ri** [REDACTED] **e** [REDACTED];
- 2) **Nomina Giudice Delegato il dott. Fabio Miccio;**
- 3) **Nomina liquidatore l'OCC nella persona dell'Avv. Francesca Galli;**
- 4) **Ordina ai debitori di depositare entro sette giorni** dalla notifica della presente sentenza i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie nonché l'elenco dei creditori;
- 5) **Assegna ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90** per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica



- certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI. Si applica l'articolo 10 comma 3 del CCII;
- 6) Ordina ai debitori e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione;
 - 7) Dà atto che, ai sensi degli artt. 270, c. 5 e 150 CCII, a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata;
 - 8) **dispone che il liquidatore:**
 - **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza ai sensi dell'art. 270 comma 4, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;
 - **entro 90 giorni** dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
 - **entro 5 giorni** dall'accettazione della nomina presenti al g.d. istanza per la determinazione della quota di stipendio, salario, pensione o comunque di ciò che il debitore guadagna con la sua attività da attrarre alla procedura, formulando specifica proposta in merito;
 - 9) dispone che ai sensi dell'art. 270 comma 2 lett. f) e g) e comma 4, **a cura del liquidatore**, la presente sentenza sia inserita su sito internet del Tribunale di Roma, sia pubblicata nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa e sia trascritta al PRA nonché nei registri immobiliari in relazione ad eventuali beni mobili o immobili registrati; l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla cancelleria per la notificazione al ricorrente ed al liquidatore nominato.

Roma, 31.3.2026

**Il Giudice Est.
dott. Fabio Miccio**

**Il Presidente
dott. Giorgio Jachia**

provvedimento redatto con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa Chiara Buglia



FRANCESCA GALLI
AVVOCATO

VIALE LIEGI 49 - 00198 ROMA
TEL. 06/8414806 - FAX 06/8414497
francescagalli@ordineavvocatiroma.org

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Io sottoscritta Avv. Francesca Galli, iscritta all'Albo degli Avvocati di Roma, con studio in Roma (RM), Viale Liegi 49 CF: GLLFNC64L57H501S, nella mia qualità di liquidatore nella procedura di liquidazione controllata n. 40/2026 nominata con sentenza n. 354/2026 del Tribunale di Roma – sezione XIV - (RGN 420 – 1/2026) pubblicata in data 1 aprile 2026 Rep. N. 377/2026 – G.D. Dott. Fabio Miccio, mediante l'indirizzo di posta elettronica certificata francescagalli@ordineavvocatiroma.org, ai sensi della vigente disciplina in materia e, tra gli altri, degli artt. 16 *bis* e 16 *undecies* del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221

ATTESTO

che la copia informatica della sentenza n. n. 354/2026 del Tribunale di Roma – sezione XIV - (RGN 420 – 1/2026) pubblicata in data 1 aprile 2026 Rep. N. 377/2026 – G.D. Dott. Fabio Miccio, è conforme all'originale presente nel fascicolo telematico RGN 420 – 1/2026 del Tribunale di Roma – sezione XIV – dal quale è stata estratta.

Roma 2 aprile 2026

Avv. Francesca Galli

Firmato digitalmente da: GALLI FRANCESCA
Ruolo: 4.6 Avvocato
Organizzazione: ORDINE AVVOCATI ROMA
Data: 02/04/2026 13:28:42